

## 1287/21 Foto minori sul web: quando è possibile pubblicare. Guida

di Gianfranco Scialpi

Foto minori nel Web, cosa cambia con l'introduzione del nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati? Praticamente nulla. Eppure...

### Foto minori nel Web, partiamo da lontano

Il minore è tutelato da convenzioni, leggi internazionali e locali. Il primo riferimento è [La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia](#), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176. L'articolo 3 può essere definito il fondamento di tutto il documento. Si legge *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."* Nello specifico e nel nostro caso il riferimento è l'art. 16 che recita *"Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione."*

*Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.* Detto in altri termini: le foto e i video, che svelano alcuni dati della sua privacy, non possono essere pubblicate "ipso facto", considerando la possibilità che attraverso la condivisione possono ledere la sua reputazione e la sua dignità.

Questi principi sono nella nostra Costituzione e precisamente all'art. 31 che sancisce l'infanzia e non solo come un'età che deve essere protetta.

### Scendiamo di livello...

Da questi principi discendono l'attenzione e la cura che deve caratterizzare il minore. Atteggiamenti che devono essere più stringenti in caso di pubblicazione di materiale fotografico nel Web. Quest'ultimo rappresenta una grande opportunità di interazione e condivisione di materiale (2.0) finalizzato alla formazione culturale. E non solo. Di contro esiste un vasto mondo virtuale (Deep Web) non rilevato dai comuni motori di ricerca (90%) dove accanto a interessi leciti, ne esistono altri, come i siti pedopornografici, store dove si vendono farmaci, droghe, armi, applicazioni che garantiscono l'anonimato....

Ecco le ragioni che hanno spinto il [Garante della Privacy](#) (dicembre 2016) a formalizzare il criterio della prudenza nella pubblicazione di foto o video nel Web. Si legge a pag. 21 *"Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video"*

Ora questo consenso può essere dato solo da chi esercita la patria genitoriale. In altri termini dai due genitori, anche se separati o divorziati ( [Sentenza tribunale Mantova 19 settembre 2017](#))

### Regolamento europeo sulla Privacy, nulla cambia!

Il 25 maggio è entrato in vigore il [Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali](#). Documento lungo e complesso. In sostanza reitera continuamente i principi del trattamento, del consenso e delle sanzioni. È stringente sulle procedure, confermando però la

necessità di un consenso genitoriale al trattamento dei dati dei minori o alla loro divulgazione attraverso immagini o video. Si evince indirettamente da questo passaggio pag7: *“I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.”*

Detto questo non si comprende l’ansia di qualche Dirigente Scolastico diretta ad eliminare o oscurare questo materiale da siti, pagine social afferenti la scuola.

### **Alcune indicazioni**

Premessa la necessità di centellinare queste pubblicazioni, è indispensabile che l’Istituto faccia firmare ad entrambi i genitori una **liberatoria ben articolata** (trasparenza, legittimità, proporzionalità), richiedendo anche **la fotocopia dei loro documenti**.

Non è sufficiente! La cautela istituzionale deve concretizzarsi possibilmente nella **protezione di materiale in aree riservate** (siti) o **in pagine social con impostazioni della privacy non “pubbliche”**. Infine, è **consigliabile evitare di riprendere singoli minori**. È preferibile la modalità gruppo, dove quest’ultimo è ripreso almeno in secondo piano. Ovviamente la lista non termina qui. Le suddette indicazioni, però, costituiscono il minimo che deve caratterizzare una istituzione formativa statale. E non solo!

[Foto minori sul web: quando è possibile pubblicare. Guida - Orizzonte Scuola Notizie](#)